

23 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

CFP Sostegni, l'ammontare del beneficio per le partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2019

Sulla GU Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021 è approdato il DL Sostegni n 41/2021. Da oggi in vigore le nuove misure in materia di sostegno a professionisti e imprese

Autore: **Sandra Pennacini**

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, DL n 41/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 22-03-2021, pone alla base dei calcoli del contributo spettante la differenza di una mensilità "media" relativa all'anno 2019 con una mensilità "media" del 2020. Il contributo spetta a condizione che sia intervenuta una diminuzione di almeno il 30%, con un'esplicita eccezione a favore dei contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

È bene comunque ricordare che vi sono una serie di cause ostative. Non possono beneficiare del nuovo contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- **i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;**
- gli Enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;
- i contribuenti che hanno superato, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, l'ammontare massimo di 10 milioni di euro relativamente ai ricavi o compensi o reddito agrario conseguiti.

Come si è detto, una specifica disposizione riguarda i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai quali il contributo viene in ogni caso riconosciuto, **anche in assenza di calo del fatturato nella misura minima del 30%**, quanto meno nella misura minima, che è stabilita in 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.

Viene altresì previsto, con riferimento ai medesimi soggetti che il fatturato medio mensile 2019 deve essere determinato considerando i mesi di attività.

Sul punto il testo del decreto prevede che *"per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA"*.

Chiariamo il concetto, con l'ausilio di qualche esempio, distinguendo la posizione di coloro che hanno aperto la partita IVA nel 2019 da quella di coloro che l'hanno aperta a partire dal 2020, dando per scontato nell'esemplificazione a seguire che il requisito dei 10 milioni di ricavi/compensi/reddito agrario sia rispettato e che il contribuente non rientri tra quelli che, a prescindere, non possono accedere al beneficio, come da elencazione

sovra riportata.

Ipotizziamo altresì che si tratti di contribuente i cui ricavi/compensi siano stati nell'esercizio 2019 entro i 100mila euro, e quindi la percentuale da utilizzare alla differenza tra il fatturato medio mensile 2019 e 2020 è pari al 60%.

Caso 1 – Partita IVA aperta il 10 febbraio 2019

Se, come si legge, i mesi da considerare sono quelli successivi a quello di attivazione della partita IVA, a rilevare ai fini della media è il fatturato conseguito dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2019, il tutto diviso il numero dei mesi da considerare ovvero da marzo a dicembre, e quindi 10 mesi.

- Fatturato marzo/dicembre 2019: 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro;
- Fatturato 2020: 120.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 10.000 euro.

In questo caso, lo scostamento del 30% non viene rispettato (anzi, addirittura il fatturato medio è aumentato), e dunque in condizioni ordinarie il CFP non spetterebbe. Tuttavia, posto che si tratta di contribuente che “ha attivato la partita IVA al 1° gennaio 2019”, il contributo spetta ugualmente.

Posto che la differenza tra fatturato medio mensile 2019 e 2020 è addirittura negativa, spetta il CFP in misura minima (1.000 euro persone fisiche / 2.000 euro società).

Caso 2 – Partita IVA aperta il 10 febbraio 2019

- Fatturato 2019 (da marzo a dicembre): 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro;
- Fatturato 2020: 81.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 6.750 euro.

Anche in questa ipotesi lo scostamento minimo del 30% non viene rispettato, fermandosi al 25%, ma visto che si tratta di contribuente attivato nel 2019, nuovamente il CFP spetta.

L'ammontare sarà pari alla differenza dei fatturati medi mensili come sopra determinati (9.000 – 6.750) moltiplicata la percentuale di spettanza, che nel nostro esempio è del 60%. Si ottiene quindi un CFP di 1.350 euro.

Caso 3 – partita IVA aperta nel 2020

Nel caso di apertura della posizione IVA nel 2020, viene completamente a mancare il riferimento “storico” del fatturato 2019.

Di conseguenza la base di calcolo del contributo (ovvero la differenza tra i fatturati medi mensili) sarà sempre pari a zero, ma il diritto al riconoscimento del contributo viene fatto salvo dalla disposizione relativa alle nuove posizioni. Il contributo quindi spetterà comunque, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.

Caso 4 – partita IVA aperta nel 2021

Per quanto riguarda il caso degli eventuali contribuenti che hanno attivato la partita IVA nel 2021, stante il tenore letterale della norma valgono le medesime considerazioni fatte per i soggetti che l'hanno aperta nel 2020, tenendo tuttavia in debita considerazione il fatto che la norma esclude dal beneficio i contribuenti che hanno aperto la posizione **dopo** l'entrata in vigore del decreto-legge Sostegni.

Questa previsione potrebbe dar luogo a dei comportamenti potenzialmente fraudolenti, posto che per segnalare l'apertura della partita IVA vi sono 30 giorni; in proposito si suggerisce la massima prudenza, e magari l'attesa di un qualche ulteriore approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, onde evitare la percezione di un contributo la cui spettanza possa poi essere oggetto di contestazione.

Dello stesso argomento

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

19 marzo 2021 **PACCHETTO - COVID 19: DAL BILANCIO
ALLA DICHIARAZIONE**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it